



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 30 maggio 2019

Indennizzo per cessazione attività commerciale

L'indennizzo per chi cessa l'attività commerciale è diventato strutturale con la legge di Bilancio 2019. La Circolare INPS 77/2019 chiarisce i dubbi.

I **beneficiari della provvidenza** sono coloro che esercitano, **nella qualità di titolari** (anche in forma societaria) o **coadiutori** attività di:

commercio al minuto in sede fissa;

commercio su aree pubbliche, anche in forma itinerante;

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

agenti e rappresentanti di commercio.

I **requisiti necessari** sono:

almeno 62 anni di età, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;

iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni anche non continuativi alla Gestione commercianti;

quelli che cessano definitivamente l'attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L'indennizzo non spetta nel caso di cessione a terzi dell'attività. Per la copertura economica è stato **reintrodotto il contributo aggiuntivo dello 0,09%**.

La domanda va presentata all'Inps telematicamente o direttamente o attraverso un Patronato o degli altri centri abilitati.

RICORDA:

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale, mentre **è compatibile** con l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia